

Accordo Quadro Operativo di collaborazione

tra

ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata “ICE-Agenzia”, con sede in Roma, Via Liszt, n. 21, Partita IVA 12020391004, nella persona del Direttore Generale, Dottor Roberto Luongo

e

Confindustria, con sede legale in Viale dell’Astronomia, n. 30, 00144 Roma”, Codice Fiscale 80017770589, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Francesca Mariotti

Confindustria e ICE-Agenzia sono di seguito anche collettivamente denominate le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

Premesso che

- l’ICE-Agenzia, istituita con il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, di concerto con il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze. ICE-Agenzia ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese;
- ICE-Agenzia, nello svolgimento delle proprie attività, allo scopo di portare avanti un’azione capillare ed a più ampio raggio, opera in stretto raccordo, tra gli altri, con le Associazioni rappresentative degli imprenditori, sia territoriali che settoriali, anche al fine di veicolare al meglio le indispensabili informazioni di carattere tecnico, informativo, legale e doganale, necessarie alle aziende per operare efficacemente sui mercati internazionali;
- Confindustria, Confederazione Generale dell’Industria Italiana, è la più grande Associazione italiana di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi. Essa associa oltre 150mila imprese di tutte le dimensioni, in prevalenza PMI, che impiegano circa 5,5 milioni di

persone. Confindustria offre servizi di supporto alle imprese anche tramite l'acquisizione di informazioni di carattere tecnico-normativo, necessarie per operare sui mercati internazionali, svolgendo un'opera di intermediazione per conto degli associati.

- Confindustria ha lo scopo di garantire la centralità delle imprese, quale motore per lo sviluppo economico, sociale, civile del Paese, rappresentando le stesse e i loro valori presso le Istituzioni, contribuendo al benessere e al progresso della società
- Confindustria promuove inoltre, attraverso l'Area Affari Internazionali, iniziative finalizzate allo sviluppo delle relazioni commerciali tra imprese italiane ed estere per mezzo di missioni imprenditoriali, sia all'estero che *incoming*, *Country Presentation*, seminari formativi e informativi in formato fisico e digitale, e azioni di *scouting* per i mercati emergenti.
- le Parti hanno instaurato dal 2017 una collaborazione finalizzata all'organizzazione di corsi di formazione a favore delle imprese associate al Sistema Confindustria focalizzati sulle semplificazioni doganali, sugli accordi di libero scambio, sui cambiamenti operativi determinati dalla Brexit, sulla *trade compliance*. Tali progetti congiunti hanno registrato la partecipazione di oltre 3.400 aziende.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito l'”Accordo”).

Art. 2 – Obiettivi

Con il presente Accordo le Parti intendono avviare una collaborazione strutturata ed organica, finalizzata all'ampliamento dei canali di diffusione dell'informazione, su materie di interesse generale, strategiche per la platea dell'imprenditoria italiana interessata all'internazionalizzazione.

Questo obiettivo potrà essere perseguito affiancando all'attività formativa citata in Premessa - che proseguirà indipendentemente dal presente Accordo - la possibilità, offerta a Confindustria e alle proprie Associazioni, di accedere a titolo gratuito al servizio “Informazioni doganali, fiscali, legali e valutarie” per conto delle imprese associate al Sistema Confindustria, nell'ambito delle funzioni istituzionali di intermediazione, in deroga alla policy vigente dell'ICE, che ne prevede

l'erogazione direttamente alle imprese; ciò al fine di supportare le imprese associate al Sistema Confindustria nella proposizione di richieste facenti riferimento a problematiche tecniche non rientranti nel novero delle conoscenze delle imprese.

Confindustria effettuerà le richieste di servizi accedendo direttamente all'area clienti del sito di ICE-Agenzia; soltanto le Associazioni presenti nell'elenco di cui al successivo articolo 3 potranno usufruire del suddetto servizio a titolo gratuito.

Le informazioni fornite non potranno essere cedute a terzi a pagamento. Confindustria potrà utilizzare le informazioni acquisite anche per le proprie pubblicazioni (*on line e social*) purché citi la fonte.

Per tutte le altre tipologie di servizi (gratuiti o a preventivo) non espressamente menzionati nel presente documento si fa riferimento al "Catalogo dei servizi" in vigore al momento della richiesta e pubblicato sul sito istituzionale dell'ICE.

Art. 3 – Impegni di ICE-Agenzia

ICE-Agenzia si impegna a:

- erogare a titolo gratuito il servizio informazioni doganali, fiscali, legali e valutarie (codice servizio 2.12.33) alle Associazioni Confindustriali riportate nell'elenco allegato al presente Accordo.

Art. 4 – Impegni di Confindustria

Confindustria si impegna a:

- diffondere la conoscenza del presente Accordo presso Associazioni del Sistema Confindustria;

Ai fini dell'accesso al servizio "Informazioni doganali, fiscali, legali e valutarie" le Associazioni del Sistema Confindustria saranno tenute a:

- fornire, al momento della richiesta ad ICE Agenzia, i riferimenti dell'impresa fruitrice finale del servizio "Informazioni doganali, fiscali, legali e valutarie", comprensivi dell'eventuale consenso esplicito acquisito attraverso l'informativa privacy fornita da Agenzia ICE (in allegato modulo dati anagrafici con informativa privacy, schema dei campi del file Excel da compilare). I riferimenti delle aziende, insieme al modulo dati anagrafici con informativa privacy, dovranno essere inviati ad ICE-Agenzia, via mail, al seguente indirizzo: servizi.impresa@ice.it

Art. 5 – Meccanismo di consultazione

L'ICE - Agenzia e Confindustria attiveranno un canale di consultazione diretto per l'implementazione del presente Accordo. A tal fine la Direzione Generale dell'Agenzia ICE individua nell'Ufficio Servizi alle Imprese, la dott.ssa Francesca Falsi, come funzionario di riferimento. Parimenti, Confindustria individua la dott.ssa Daniela Cannizzo, Area Affari Internazionali, come funzionario di riferimento.

Art. 6 – Durata, modifiche e recesso

Il presente Accordo ha durata di un anno, a partire dalla data di sottoscrizione. Nei 3 (tre) mesi che precedono la data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, al fine di valutare l'efficacia dell'Accordo per un eventuale rinnovo. È escluso il rinnovo tacito.

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di efficacia del recesso, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC ai seguenti indirizzi PEC di riferimento: per ICE Agenzia, servizi.impres@cert.ice.it; per Confindustria confindustria@pec.confindustria.it.

Art. 7 – Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente Accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza od in contatto con esso.

Art. 8 – Costi

Ogni Parte si impegna a sostenere in proprio ogni costo derivante dalle attività relative all'oggetto del presente Accordo; conseguentemente, ciascuna delle Parti non potrà essere ritenuta responsabile dei costi sostenuti o delle obbligazioni assunte dall'altra Parte.

Laddove si rendesse necessario al fine di riscontrare specifiche richieste, gli uffici ICE all'estero potranno quotare eventuali costi esterni da sostenere che dovranno essere preventivamente accettati da Confindustria o dalle Associazioni del Sistema Confindustria richiedenti attraverso appositi Moduli di ordine servizi (MOS).

Art. 9 – Adempimenti in materia di riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche RGPD), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente Accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione, quali autonomi Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del RGPD;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente Accordo e dei connessi obblighi di legge ad eccezione dei dati conferiti dalle imprese tramite le Associazioni del Sistema Confindustria con l'assenso ad essere inserite nella banca dati dell'ICE per essere contattate per le finalità istituzionali dell'Agenzia ICE.
- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al RGPD e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali,

Le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati.

Le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite, salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'articolo 6 del

RGPD; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso.

Le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.

I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Resta inteso che, con la firma dell'Accordo, Confindustria garantisce all'Agenzia ICE che i dati personali di contatto relativi alle Associazioni del Sistema Confindustria riportate nell'elenco di cui all'art. 3, possono essere da essa trattati per ogni finalità inerente al presente Accordo.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è disciplinato e interpretato in via esclusiva in conformità con le leggi dello Stato italiano.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta si procederà per via giudiziale, eleggendo come foro esclusivo competente quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì

**ICE-Agenzia per la promozione all'estero
e l'Internazionalizzazione delle imprese Italiane**

Confindustria

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Luongo

Il Direttore Generale

Francesca Mariotti

Firmato digitalmente da: Roberto Luongo
Organizzazione:
ICE-AGENZIA/12020391004
Data: 14/03/2023 17:57:20

Firmato digitalmente da: FRANCESCA MARIOTTI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 15/03/2023 18:54:45

Allegati:

1. Elenco delle Associazioni del Sistema Confindustria aventi diritto a richiedere gratuitamente il servizio 2.12.33;
2. Scheda aziendale con informativa privacy;
3. Schema del foglio excel da compilare a cura delle Associazioni del Sistema Confindustria